



COMUNE DI PALAGIANELLO

C.A.P. 74018

TEL. 8494514/5

FAX 8444607

Cod. Fisc.: 80010830737

PROVINCIA DI TARANTO

STATUTO

APPROVATO CON DCC n. 56 DEL 4 dicembre 1999. (S. P. D. C. A. E. L.
n. 1127 del 04 - 01 - 2000)

AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DAL 12 - 01 AL 10 - 02 - 2000

ENTRA IN VIGORE IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2000

PALAGIANELLO, Lì 11 - 02 - 2000

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

SEZIONE I - IL COMUNE -

ART.1	COMUNE, GONFALONE, STEMMA, TERRITORIO
ART.2	FUNZIONI DEL COMUNE
ART.3	COMPITI DEL COMUNE
ART.4	ALBO PRETORIO

CAPO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

SEZIONE I - ORGANI ISTITUZIONALI -

ART.5	ORGANI
-------	--------

SEZIONE II - IL CONSIGLIO COMUNALE -

ART.6	ELEZIONI, COMPETENZA E DURATA IN CARICA
ART.6 bis	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART.7	ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART.8	ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE
ART.9	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
ART.10	COMMISSIONI SPECIALI
ART.11	CONSIGLIERI COMUNALI
ART.11 bis	GRUPPI CONSILIARI
ART.12	REGOLAMENTO INTERNO

SEZIONE III - GIUNTA COMUNALE -

ART.13	LA GIUNTA COMUNALE
ART.14	NOMINA
ART.15	COMPETENZE
ART.16	FUNZIONAMENTO

SEZIONE IV - SINDACO -

ART.17	SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE
ART.18	ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE
ART.18 bis	ATTRIBUZIONE DI UFFICIALE DI GOVERNO
ART.18 ter	ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA
ART.18 quater	ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE
ART.19	DELEGAZIONI DEL SINDACO
ART.20	MOZIONE DI SFIDUCIA

ART.21 DIMISSIONI O IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

CAPO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE -

SEZIONE I - ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART.22 ISTITUTI

SEZIONE II - INIZIATIVA POPOLARE - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E
CONSULTAZIONE

ART.23 L'INIZIATIVA POPOLARE

ART.24 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART.24 bis VOLONTARIATO

ART.24 ter INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL
VOLONTARIATO

SEZIONE III - REFERENDUM -

ART.25 REFERENDUM

SEZIONE IV - SUI DIRITTI DEI CITTADINI - PARTECIPAZIONE -
INFORMAZIONE - ACCESSO

ART.26 DIRITTI DEL CITTADINO

ART.27 CONSULTAZIONI - PETIZIONI - PROPOSTE

ART.28 DIRITTI INFORMAZIONE E ACCESSO

SEZIONE V - IL DIFENSORE CIVICO

ART.29 ISTITUZIONE E FINALITA'

ART.30 ELEZIONE, DURATA, REQUISITI

SEZIONE VI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

ART.30 bis MODALITA'

CAPO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -

SEZIONE I - OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA -

ART.31 PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

SEZIONE II - SERVIZI PUBBLICI -

ART.32 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART.33 AZIENDE SPECIALI

ART.33 bis ISTITUZIONI

ART.33 ter SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

SEZIONE III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE -

ART.34 FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART.35 CONVENZIONI

ART.36 CONSORZI

ART.37 ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO V - UFFICI E PERSONALE -

SEZIONE I - UFFICI -

ART.37 bis PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

ART.38 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART.38 bis REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

SEZIONE II - PERSONALE -

ART.38 ter DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

ART.39 IL SEGRETARIO COMUNALE

ART.40 IL VICESEGRETARIO

ART.40 bis IL DIRETTORE GENERALE

ART.40 ter RESPONSABILI DI SETTORE

SEZIONE III - COLLABORAZIONI ED INCARICHI -

ART.41 INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

ART.41 bis INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ART.41 ter UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

ART.41 quater NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

CAPO VI - RESPONSABILITA' -

SEZIONE UNICA - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE E TERZI -

ART.42	RESPONSABILITA'
ART.42 bis	RESPONSABILITA' VERSO TERZI
ART.42 ter	RESPONSABILITA' DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE
ART.43	RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
ART.44	PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'
ART.45	ABROGATO
ART.46	ABROGATO

CAPO VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE -

SEZIONE I - ORDINAMENTO ED ATTIVITA' FINANZIARIA

ART.47	ORDINAMENTO
ART.48	ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE BENI ED ATTIVITA' CONTRATTUALE -

ART.48 bis	AMMINISTRAZIONE
ART.49	ATTIVITA' CONTRATTUALE

SEZIONE III - BILANCIO - GESTIONE - PROGRAMMAZIONE -

ART.49 bis	BILANCIO COMUNALE
ART.49 ter	RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

SEZIONE IV - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TESORERIA

ART.50	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART.50 bis	LE FUNZIONI DEI REVISORI
ART.50 ter	FUNZIONE DI VIGILANZA AMMINISTRATIVA DEI REVISORI
ART.50 quater	REVISIONE CONTABILE
ART.50 quinquies	FUNZIONE DI REVISIONE GESTIONALE
ART.50 sexies	FUNZIONE DI CONSULENZA

SEZIONE V - TESORERIA -

ART.50 septies	TESORERIA
----------------	-----------

CAPO VIII - RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI E DISPOSIZIONI DIVERSE -

SEZIONE I - RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI -

ART.51 PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DIVERSE -

ART.52 INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI
PROVINCIALI

ART.53 PARERI OBBLIGATORI

ART.53 bis DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.54 MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

ART.55 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

ART.56 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

IL COMUNE

Art. 1

Comune, gonfalone, stemma, territorio

1. Il Comune di Palagianello è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con la osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

3. Ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono storicamente in uso. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

4. Il Comune di Palagianello comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. All'interno del territorio del Comune di Palagianello non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

5. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via D'Azeglio e

le riunioni degli Organi Istituzionali del Comune si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 2

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e prevede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

4. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, economica e sociale del Comune di Palagianello; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

- d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite il servizio sociale del Comune; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- g) rispetto e tutela delle diversità etniche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
- l) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
- m) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
- n) attuazione delle finalità del Comune attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi di specifiche Consulte allo scopo di ricercare l'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio;
- o) favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva attraverso l'elezione Consiglio Comunale dei Ragazzi, da disciplinarsi con apposito regolamento, con competenza consultiva nelle materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con

Art. 3

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I Titolo III del presente statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

b)-a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a).

Art. 4

Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale o impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

CAPO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
SEZIONE I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco

SEZIONE II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Elezioni, competenza e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge.
2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art.6 bis

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, può eleggere il suo Presidente tra i consiglieri comunali con le modalità previste dal regolamento.
3. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, lo presiede ed esercita le funzioni ed attribuzioni disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 7

Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e le competenze sono determinate dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico ed amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche del documento prestato dal Sindaco ai sensi del successivo art.17. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio interessato e del responsabile finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

8. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

9. Le sessioni e le modalità di convocazione del Consiglio Comunale verranno disciplinate con il regolamento del Consiglio Comunale.

Art.8

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta e modifica, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle loro funzioni.

2. I regolamenti sono votati articolo per articolo se richiesto da almeno un consigliere e, quindi, nel loro insieme.

3. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che

siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario di Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 9

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti interne composte in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 10

Commissioni speciali

1. Il Consiglio istituisce:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini delle attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il regolamento determina le modalità di costituzione, di funzionamento e di scioglimento delle commissioni speciali.

Consiglieri comunali

1. Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma della legge 23 aprile 1981 n. 154, e dichiarare la ineleggibilità e la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi preposte, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. Lo stato giuridico, le dimissioni, l'ineleggibilità, l'incompatibilità, la sostituzione, la decadenza, i permessi, le aspettative e le indennità dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

5. I diritti e i doveri dei consiglieri comunali, le modalità e le forme di esercizio degli stessi sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

6. I Consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far

valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Le sedute ordinarie sono quella relative all'approvazione del bilancio, assestamento finanziario e conto consuntivo

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

8. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti.

9. Il Comune nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura la assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. L'assistenza in sede processuale del Comune è limitata ad un solo legale di comune gradimento.

10. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti al documento presentato dal Sindaco e di cui al successivo art.17.

Art.11 bis

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto

previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nell'attesa della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da n°..... membri

4. E' istituita presso il Comune di Palagianello, la Conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dal precedente art.11, comma 6, nonchè dall'art.31, comma 7 ter, della legge 8.6.1990, n.142. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

5. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio Protocollo del Comune. I Gruppi hanno diritto a riunirsi in locali comunali messi a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 12

Regolamento interno

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute, per quanto non previste nella legge e nel presente statuto, in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

SEZIONE III

GIUNTA COMUNALE

Art. 13

La Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art.13 bis

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art.14

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 15

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco e ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio il bilancio e i suoi allegati;

b) approva la relazione al conto consuntivo;

c) adotta deliberazioni di urgenza, con i poteri del Consiglio per le variazioni al bilancio:

d) provvede agli storni di fondi e al prelevamento dal fondo di riserva;

e) modifica le dotazioni di risorse assegnate ai servizi;

f) provvede alle richieste di anticipazioni di tesoreria;

g) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove in ordine a canoni, tributi e servizi comunali;

i) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) anticipa fondi all'economista comunale;

m) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati per legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;

n) determina, sentiti i revisori dei conti e il Nucleo Interno di Valutazione di cui al regolamento sull'ordinamento, i misuratori, criteri, indici, parametri, metodologia ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

o) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del responsabile del servizio finanziario;

p) adotta gli atti di spese a carattere pluriennale ai sensi dell'art.27, comma 6, del D.Lgs. n.77 del 1995;

q) propone al Consiglio i regolamenti;

r) adotta gli atti di esecuzione degli indirizzi espressi dal Consiglio;

- s) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
- t) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- u) assume, nell'ambito della disciplina del Regolamento comunale sul funzionamento degli organismi di partecipazione, attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione;
- v) costituisce l'Ufficio Comunale Elettorale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- z) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;
- aa) adotta deliberazioni concernenti atti politici discrezionali, gemellaggi e convenzioni con enti di volontariato e associazioni;
- bb) indica le priorità relative agli acquisti, alienazioni, appalti, servizi e contratti;
- cc) provvede alla toponomastica stradale;
- dd) propone, nel rispetto dello specifico Regolamento comunale, i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- ee) adotta le deliberazioni per contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- ff) conferisce incarichi a professionisti;
- gg) approva le dotazioni organiche e le relative variazioni;
- hh) approva le assunzioni e la graduatoria finale dei concorsi e delle prove selettive;
- ii) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici con le modalità stabilite dal Regolamento comunale sulle procedure concorsuali e su proposta del Responsabile del servizio interessato;

ll) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

mm) approva gli accordi di contrattazione decentrata, autorizzando il Sindaco alla firma del relativo contratto, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio Comunale;

nn) decide, nel rispetto del regolamento comunale sull'ordinamento, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;

oo) fissa, ai sensi del contratto collettivo decentrato di lavoro e del regolamento sull'ordinamento, i parametri, gli standard, ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentiti i responsabili delle strutture apicali.

Art. 16

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

SEZIONE IV

SINDACO

Art. 17

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili delle strutture apicali in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il sindaco, capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione Puglia e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché, previo

accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di funzioni di Ufficiale di Governo, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

9. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

10. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 18

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a)- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del

Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b)- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c)- convoca i comizi per i referendum previsti dalla legge e dallo statuto;

d)- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e)- nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f)- conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g)- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 18 bis

Attribuzioni di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo:

a) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Se le ordinanze sono rivolte a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi;

b) sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;

- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco e chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui ai commi precedenti è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art.18 ter

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti o in cui l'Ente vi partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative idonee ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti o in cui l'Ente vi partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.18 quater

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio stesso e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione, con le modalità stabilite nel Regolamento sul funzionamento della Giunta stessa e la presiede:

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vice Sindaco che è un Assessore a cui viene conferita la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

2. Il Sindaco a facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria Amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita all'apparato tecnico amministrativo.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

7. I provvedimenti del Sindaco di conferimento delle deleghe al Vice Sindaco e agli Assessori vanno comunicati al Consiglio e agli Organi previsti dalla legge, nonchè pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.

Art.20

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art.21

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci e irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
SEZIONE I
ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 22

Istituti

1. Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) il referendum;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) l'azione popolare;
- f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- g) il difensore civico.

SEZIONE II
INIZIATIVA POPOLARE
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 23

L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali, e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto de territorio, proposte di interventi di interesse generale.

2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti e prospettare l'esigenza di comuni necessità.

3. Le proposte articolate previo parere della Commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio entro due mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.

4. Il Regolamento del Consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 3, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola la procedura e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

Art. 24

Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione al fine di

consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo.

2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, alle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

7. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

8. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

Art.24 bis

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato anche in un'azione integrata con i servizi comunali per un coinvolgimento della popolazione in attività dirette a migliorare e qualificare la qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi del Comune e collaborare nelle attività, nei progetti, strategie, studi e sperimentazioni comunali.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività di volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art.24 ter

Interventi in favore dell'associazionismo e volontariato

1. Il Comune può erogare alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato, con esclusione dei partiti politici, contributi economici.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni ed organizzazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le

associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Il patrimonio immobiliare del Comune non utilizzato o parzialmente utilizzato può essere affidato alle Associazioni solidaristiche e prive di qualsiasi finalità lucrativa, per soddisfare le minimali esigenze dell'azione solidaristica e per consentire eventualmente anche interventi di risanamento e recupero dello stesso patrimonio ad opera delle Organizzazioni di Volontariato.

6. Le associazioni e le organizzazioni di cui ai commi precedenti che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

7. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio degli istituti della presente Sezione.

SEZIONE III

REFERENDUM

Art.25

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore ad un decimo della popolazione risultante dall'ultimo censimento può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)- statuto comunale;

b)- regolamento del Consiglio Comunale;

c)- piano regolatore generale e strumenti urbanistici

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Partecipano al voto, oltre che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

a) i cittadini non residenti, ma che nel comune esercitano la propria attività di lavoro e di studio;

b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Palagianello.

7. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti ad essa.

SEZIONE IV

SUI DIRITTI DEI CITTADINI - PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONE - ACCESSO

Art.26

Diritti del cittadino

1. Il Comune garantisce ai cittadini, per quanto di sua competenza e per l'azione nei confronti dei soggetti istituzionalmente competenti, di promuovere interventi tendenti a:

a) assicurare un ambiente protetto dalle fonti di inquinamento;

b) equità, razionalità e chiarezza degli obblighi tributari;

c) efficienza dei servizi pubblici proporzionata al contributo compartecipativo degli utenti;

d) trasparenza e semplificazione delle pratiche burocratiche;

e) abolizione delle clausole inique e vessatorie nei contratti del Comune ed iniziative in tal senso nei confronti delle imprese fornitrici di servizi al cittadino;

f) informazione corretta al cittadino;

g)- rispetto della vita privata del cittadino di fronte a qualsiasi altro uso non consentito dalla legge di dati personali.

Art.27

Consultazioni - Petizioni -Proposte

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Un numero non inferiore ad un quinto della popolazione residente all'ultimo censimento, può presentare una petizione agli

organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari.

4. L'organo competente deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della petizione trasmessa dal Sindaco e il contenuto della decisione, unitamente al testo della petizione stessa, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi in modo tale da permettere la conoscenza ai cittadini e con deposito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

5. Un numero non inferiore ad un quinto della popolazione residente all'ultimo censimento, può avanzare proposte al Sindaco, sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte, previa acquisizione dei pareri dei responsabili di servizio, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente.

6. Per le forme di pubblicità della proposta si richiamano le modalità di cui al precedente comma 4.

7. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 28

Diritto all'informazione di accesso

1. Il Comune riconosce nell'informazione e nell'accesso la condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata determinazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione.

3. La pubblicizzazione degli atti pubblici di cui al precedente comma 2, di norma, avviene mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio della Sede Municipale e su indicazione del Sindaco negli appositi spazi pubblicitari situati nelle vie e piazze cittadine.

4. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale del Messo comunale e, su attestazione di questi, certifica pubblicazione.

5. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

6. Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

7. Per gli atti più importanti, su indicazione del Sindaco, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

8. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

9. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

10. La consultazione degli atti di cui al comma 8 deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal relativo Regolamento

comunale.

11. In caso di diniego da parte dell'impiegato o responsabile apicale della struttura competente, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco.

12. Nei dinieghi devono essere esplicitamente indicati gli articoli di legge o del Regolamento che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

13. Lo specifico Regolamento comunale stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso e di informazione.

SEZIONE V
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 29

Istituzione e finalità

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con sede presso la Casa comunale.

2. Il Difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti nel presente statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

4. Il difensore civico nella relazione di cui al precedente comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

5. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

Art. 30

Elezione, Durata, Requisiti

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri

assegnati al Comune sulla base di una rosa di candidati che è formata con il concorso attivo degli strumenti di partecipazione popolare.

2. Nel caso in cui nessun candidato ottiene la predetta maggioranza l'elezione è ripetuta non prima dei sei mesi dalla data dell'ultima seduta di cui al comma 1.

3. Nell'ipotesi che anche la seconda votazione dovesse risultare infruttuosa si farà ricorso alla elezione diretta da parte dei cittadini le cui modalità saranno fissate in apposito Regolamento che dovrà prevedere inoltre:

- a) casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;
- b) revoca;
- c) prerogative;
- d) modalità di intervento;
- e) rapporti con il Consiglio comunale;
- f) l'ufficio;
- g) l'eventuale trattamento economico.

4. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione.

5. Il Difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune scelto fra i cittadini che abbiano un'adeguata competenza giuridico amministrativa e diano garanzia di indipendenza e imparzialità, oltre che specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.

SEZIONE VI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.30 bis

Modalità

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

3. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

4. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

5. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.

6. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

7. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

9. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

10. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al precedente comma 8, è consentito sostituirla con l'affissione negli spazi pubblicitari ovvero ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

11. Nei casi contemplati nei precedenti commi 3 e 8 e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale. In tal caso è necessario che dell'accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

CAPO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 31

Principi Generali Amministrativi

1. L'attività amministrativa del Comune è basata sulla netta separazione tra le funzioni degli Organi istituzionali e quelle dei responsabili delle strutture apicali ed è ispirata ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili delle strutture apicali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

SEZIONE II
SERVIZI PUBBLICI

Art.32

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, con le modalità di cui al successivo art.33 ter;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini

istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali.

Art.33

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

5. Sono Organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

6. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza

tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

7. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge per i quali è ammessa la chiamata diretta.

8. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

9. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

10. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art.33 bis

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Gli Organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art.33 ter

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre

opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art.22 della legge 8 giugno 1990, n.142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art.9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n.475, come sostituita dall'art.10 della legge 8 novembre 1991, n.362. Il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo della società deve prevedere l'obbligo del Comune di nominare uno o più amministratori e sindaci. Una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

7. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

8. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

SEZIONE III
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 34

Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste della legge 8 giugno 1990, n. 142 i seguenti criteri:

- a) la convenzione;
- b) il consorzio;
- c) l'accordo di programma.

2. Nell'azione Amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.

Art. 35

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 36

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Provincie per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art.34 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve provvedere l'obbligo, a carico del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

Art. 37

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. A tale fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8/6/90 n. 142, e del presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di interventi di competenza del Comune.

CAPO V
UFFICI E PERSONALE
SEZIONE I
UFFICI

Art.37 bis

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art.38

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al personale direttivo apicale.

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art.38 bis

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta con il Regolamento sull'ordinamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al personale direttivo apicale spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative semplici o complesse delle diverse aree che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in settori funzionali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le

rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

SEZIONE II

PERSONALE

Art.38 ter

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso l'apicale direttivo degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale direttivo apicale di ciascun settore funzionale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dagli organi collegiali.

5. Il personale direttivo apicale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie, dei provvedimenti di sospensione lavori, di

demolizione e di acquisizione delle opere edilizie abusive e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile ed urgente.

6. Il Regolamento sull'ordinamento individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art.39

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri, al personale direttivo apicale e agli uffici.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

6. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai singoli Consiglieri e al Personale Direttivo Apicale.

7. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.

8. Egli presiede l'Ufficio Comunale Elettorale per le elezioni e per i referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

9. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

10. Al Segretario Comunale, oltre alle competenze attribuite nei precedenti commi e da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari sono attribuiti gli ulteriori compiti di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

Art.40

Il Vice Segretario

1. E' istituita la figura del Vice Segretario comunale da individuare nel personale dell'Ente in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Il Vice Segretario assolve funzioni vicarie del Segretario con il compito di coadiuvarlo stabilmente nelle attribuzioni nel rispetto delle direttive e sostituendolo in toto, in caso di assenza o impedimento temporaneo e di vacanza temporanea della sede.

3. Il Vice Segretario conserva il suo status di dipendente comunale e nelle sostituzioni di cui al comma 3 ha tutte le prerogative del Segretario titolare e deve uniformarsi agli indirizzi del relativo organismo di amministrazione.

Art.40 bis

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento, previa stipula di convenzione con altri Comuni per raggiungere il numero minimo di 15 mila abitanti.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

5. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

6. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta.

7. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a)- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi

particolari;

- b)- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c)- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d)- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale apicale e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e)- autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi del personale apicale;
- f)- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o del personale apicale;
- g)- riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- h)- promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei settori nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- i)- promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art.40 ter

RESPONSABILI DI SETTORE

1. I Responsabili dei Settori funzionali sono le figure apicali dell'Ente a cui il Sindaco può attribuire le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.51 comma 3 ter della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Le modalità di conferimento e di esercizio delle funzioni dirigenziali sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi all'interno di ciascun Settore è determinata nel regolamento sull'ordinamento. I Capi Settori - in attuazione del principio della flessibilità delle strutture, in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale o del Direttore generale se nominato e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta - possono adeguare l'organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione alle esigenze manifestate, assegnando il personale all'esercizio di mansioni equivalenti ed anche superiori nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva.

4. I Capi Settori, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta ovvero dal Direttore generale, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

SEZIONE III

COLLABORAZIONE ED INCARICHI

Art. 41

Incarichi di collaborazione esterna

1. Per obiettivi e programmi determinati, il regolamento può prevedere collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità mediante convenzione a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.41 bis

Incarichi di alta specializzazione

1. La Giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale ad alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art.41 ter

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di un Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituito da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs. n.504 del 1992.

Art.41 quater

Nucleo Interno di Valutazione

1. E' istituito il Nucleo Interno di Valutazione per il controllo

di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione dei titoli delle funzioni dirigenziali e per il controllo strategico.

2. Le modalità per la nomina e funzionamento del NIV sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO VI
RESPONSABILITA'
SEZIONE UNICA
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE E TERZI

Art.42

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore generale e i Capi Settori che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Capo Settore la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.42 bis

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore generale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore generale o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore, il segretario o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art.42 ter

Responsabilità degli atti e delle procedure attuative

1. Oltre alle responsabilità di cui agli articoli precedenti, il Segretario Comunale, il Direttore generale, i Capi Settori e gli altri dipendenti comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure

attuative delle proposte di deliberazioni, delle determinazioni e degli atti di liquidazione sottoposti al Consiglio Comunale, alla Giunta e ai Capi Settori competenti.

2. Il Segretario Comunale, il Direttore generale e i Capi Settori, sono responsabili, ognuno per la parte di propria competenza, dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché del buon andamento e dell'imparzialità nell'attività cui sono preposti. Rispondono - oltre che sotto il profilo civile, penale e amministrativo-contabile - anche disciplinarmente per l'inosservanza degli indirizzi generali e dei programmi formulati dagli organi competenti.

3. I risultati negativi eventualmente rilevati sull'organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi di cui al precedente comma 2, costituiscono elementi negativi valutabili sia ai fini dell'incarico di direzione di un Settore funzionale sia per l'avvio di formale contestazione degli addebiti e dei conseguenziali provvedimenti.

Art. 43

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 44

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

C A P O VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

SEZIONE I

ORDINAMENTO ED ATTIVITA' FINANZIARIA

Art. 47

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune disciplina la materia mediante il regolamento di contabilità nel rispetto della legge e del presente Statuto.

Art. 48

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire e servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

SEZIONE II
AMMINISTRAZIONE BENI ED ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art.48 bis

Amministrazione dei beni comunali

1. Dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali, da aggiornarsi annualmente, è responsabile il Sindaco, unitamente al Segretario Comunale e al Capo Settore Finanziario. Gli stessi ne rispondono dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art.49

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Capo Settore competente.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

4. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Capo Settore competente.

5. Il Segretario comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

SEZIONE III
BILANCIO - PROGRAMMAZIONE - GESTIONE

Art.49 bis
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Capo Settore Finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art.49 ter
Relazione previsionale e programmatica

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale programmatica dovrà illustrare le caratteristiche generali della popolazione, del territorio,

dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente, precisando risorse umane, strumenti e tecnologie.

3. La relazione, per la parte entrata, deve comprendere la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

4. Per la parte spesa, la relazione deve essere redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati in bilancio annuale e pluriennale e per ciascun programma deve essere specificata la finalità che s'intende conseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate.

SEZIONE IV

Art.50

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo esercitato dal Nucleo Interno di Valutazione di cui all'art.41 quater

8. Per le responsabilità dei revisori dei conti si richiama quanto stabilito per legge.

Art.50 bis

Le funzioni dei revisori

1. Il collegio dei revisori svolge attività consultiva, propositiva e di vigilanza. Su di esso incombono il duplice compito di natura amministrativa e di consulenza gestionale.

2. Il controllo di natura amministrativa consiste nella vigilanza sulla regolarità contabile-finanziaria della gestione dell'Ente e nell'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si sostanzia in apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I compiti di consulenza gestionale consistono nei rilievi di cui al precedente comma 3, che l'organo di revisione è tenuto ad evidenziare al Consiglio Comunale nella relazione e nella collaborazione con il Consiglio nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo.

5. All'organo di revisione sono affidati, per legge, compiti riconducibili alle seguenti quattro funzioni:

- vigilanza amministrativa
- revisione contabile
- revisione gestionale
- consulenza al Consiglio Comunale.

6. All'organo di revisione, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al Nucleo Interno di Valutazione.

Art.50 ter

Funzione di vigilanza amministrativa dei revisori

1. La funzione di vigilanza amministrativa dell'organo di revisione è riconosciuta dalla legge che attribuisce ai revisori:

- l'esercizio di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- il compito di riferire immediatamente al Consiglio Comunale qualora riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
- la funzione di collaborazione con il Consiglio nella sua azione di controllo.

2. La vigilanza amministrativa dell'organo di revisione consiste nell'accertamento della regolarità della gestione in relazione alla correttezza dei singoli atti amministrativi, alla loro fedele annotazione nelle scritture contabili, nonché all'esattezza degli adempimenti sotto il profilo fiscale.

Art.50 quater

Revisione contabile

1. La funzione di revisione contabile consiste nell'obbligo imposto al collegio dei revisori di redigere la relazione di cui al precedente articolo 50 bis, che rappresenta l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché nell'analisi dei dati in essa contenuti al fine di esprimere un giudizio in ordine alla capacità dello stesso rendiconto di rappresentare la passata gestione.

2. L'esame dei dati contenuti nel rendiconto prevede la valutazione delle entrate, delle uscite e dei residui, avvalendosi di opportuni indicatori.

3. La revisione contabile comporta l'obbligo di referto dell'organo a cui si aggiunge contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali.

Art.50 quinquies

Funzione di revisione gestionale

1. Per effetto di quanto disciplinato nel precedente art.50 bis, all'organo di revisione compete anche il controllo economico, ovvero un'attività ulteriore che entra nel merito della gestione ed offre un contributo propositivo.

Art.50 sexies

Funzione di consulenza

1. La funzione di consulenza al Consiglio Comunale si esplica anche con riferimento agli aspetti amministrativi e legali della gestione oltre che al profilo dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia.

Art.50 septies

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente nei termini previsti la specifica convenzione;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita

convenzione.

CAPO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E DISPOSIZIONI DIVERSE»

SEZIONE I

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 51

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno accolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 52

Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 53

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Art.53 bis

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

Modificazione e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e la abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura dell'articolo 4 comma 3 della legge 8/6/90 n.142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e dell'ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art.55

Adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale è obbligato ad adottare tutti i regolamenti previsti dalla legge.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma 1, si continuano ad applicare i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 56

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato per trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Il Sindaco invia lo Statuto e le modificazioni ed integrazioni allo stesso, con certificazione della avvenuta pubblicazione di cui al comma 1 al Ministero degli Interni per essere l'inserzione nella raccolta ufficiale degli Statuti. Le modificazioni ed integrazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'Originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO CON RIORDINO DELLE PARTIZIONI INTERNE
CON I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI ALLA CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N.3/1991
DEL 22.1.1991

IL SINDACO

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 56 del 4 dicembre 1999 di modifica allo Statuto Comunale in attuazione delle leggi 25.3.193, n.81, legge 17.5.1997, n.127 e legge 3.8.1999, N.265, riporta qui si seguito le modifiche allo Statuto Comunale pubblicato sul B.U.R.P. n.96 straordinario del 19 maggio 1992:

All'Art.1 Integrazione al 3° comma:

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Integrazione al 4° comma:

All'interno del territorio del Comune di Palagianello non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Aggiunzione 5° comma

5. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via D'Azeglio e le riunioni degli Organi Istituzionali del Comune si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

All'art.2 Sostituzione precedente 3° comma con il seguente

3. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

Aggiunzione 4° comma

4. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, economica e sociale del Comune di Palagianello; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori

nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite il servizio sociale del Comune; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

l) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

m) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

n) attuazione delle finalità del Comune attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi di specifiche Consulte allo scopo di ricercare l'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio;

o) favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva attraverso l'elezione Consiglio Comunale dei Ragazzi, da disciplinarsi con apposito regolamento, con competenza consultiva nelle materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica

istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

Aggiunzione art.6 bis

Art.6 bis

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, può eleggere il suo Presidente e il Vice Presidente tra i consiglieri comunali con le modalità previste dal regolamento.

3. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, lo presiede ed esercita le funzioni ed attribuzioni disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

All'art.7

Integrazione comma 1°

.....e le competenze sono determinate dalla legge.

Sostituzione precedente 2° comma con il seguente

2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Sostituzione precedente 3° comma con il seguente

3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico ed amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare

l'attuazione delle linee programmatiche del documento presentato dal Sindaco ai sensi del successivo art.17. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Sostituzione precedente 6° comma con il seguente

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Sostituzione precedente 7° comma con il seguente

7. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Sostituzione precedente 9° comma con il seguente

9. Le sessioni e le modalità di convocazione del Consiglio Comunale verranno disciplinate con il regolamento del Consiglio Comunale.

All'art.11

Sostituzione preced.comma 4 con il seguente

4. Lo stato giuridico, le dimissioni, l'ineleggibilità, l'incompatibilità, la sostituzione, la decadenza, i permessi, le aspettative e le indennità dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Sostituzione preced.comma 5 con il seguente

5. I diritti e i doveri dei consiglieri comunali, le modalità e le forme di esercizio degli stessi sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

Sostituzione preced.comma 6 con il seguente

6. I Consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Le sedute ordinarie sono quella relative all'approvazione del bilancio, assestamento finanziario e conto consuntivo

Sostituzione preced.comma 7 con il seguente

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Sostituzione preced.comma 8 con il seguente

8. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti.

Integrazione comma 9

.....L'assistenza in sede processuale del Comune è limitata ad un solo legale di comune gradimento.

Sostituzione preced.comma 10 con il seguente

10. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti al documento presentato dal Sindaco e di cui al successivo art.17.

Aggiunzione art.11 bis

Art.11 bis

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nell'attesa della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da un membro
4. E' istituita presso il Comune di Palagianello, la Conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità

generali indicate dal precedente art.11, comma 6, nonché dall'art.31, comma 7 ter, della legge 8.6.1990, n.142. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

5. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio Protocollo del Comune. I Gruppi hanno diritto a riunirsi in locali comunali messi a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Sostituzione prec.art.13 con il seguente

Art. 13

La Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Aggiunzione art.13 bis

Art.13 bis

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Sostituzione prec.art.14 con il seguente

Art.14

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Sostituzione prec.art.15 con il seguente

Art. 15

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco e ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio il bilancio e i suoi allegati;

b) approva la relazione al conto consuntivo;

c) adotta deliberazioni di urgenza, con i poteri del Consiglio per le variazioni al bilancio:

d) provvede agli storni di fondi e al prelevamento dal fondo di riserva;

e) modifica le dotazioni di risorse assegnate ai servizi:

f) provvede alle richieste di anticipazioni di tesoreria;

g) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove in ordine a canoni, tributi e servizi comunali;

i) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) anticipa fondi all'economista comunale;

m) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati per legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;

n) determina, sentiti i revisori dei conti e il Nucleo Interno di Valutazione di cui al regolamento sull'ordinamento, i misuratori, criteri, indici, parametri, metodologia ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

o) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del responsabile del servizio finanziario;

p) adotta gli atti di spese a carattere pluriennale ai sensi dell'art.27, comma 6, del D.Lgs. n.77 del 1995;

q) propone al Consiglio i regolamenti;

r) adotta gli atti di esecuzione degli indirizzi espressi dal Consiglio;

s) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;

u) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

u) assume, nell'ambito della disciplina del Regolamento comunale sul funzionamento degli organismi di partecipazione, attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione;

v) costituisce l'Ufficio Comunale Elettorale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

z) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;

aa) adotta deliberazioni concernenti atti politici discrezionali, gemellaggi e convenzioni con enti di volontariato e associazioni;

bb) indica le priorità relative agli acquisti, alienazioni, appalti, servizi e contratti;

cc) provvede alla toponomastica stradale;

dd) propone, nel rispetto dello specifico Regolamento comunale, i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

ee) adotta le deliberazioni per contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

ff) conferisce incarichi a professionisti;

gg) approva le dotazioni organiche e le relative variazioni;

hh) approva le assunzioni e la graduatoria finale dei concorsi e delle prove selettive;

ii) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici con le modalità stabilite dal Regolamento comunale sulle procedure concorsuali e su proposta del Responsabile del servizio interessato;

ll) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

mm) approva gli accordi di contrattazione decentrata, autorizzando il Sindaco alla firma del relativo contratto, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio Comunale;

nn) decide, nel rispetto del regolamento comunale sull'ordinamento, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'Ente;

oo) fissa, ai sensi del contratto collettivo decentrato di lavoro e del regolamento sull'ordinamento, i parametri, gli standard, ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentiti i responsabili delle strutture apicali.

Sostituzione prec.art.16 con il seguente

Art. 16

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

All'art.17

Sostituzione preced.commal con il seguente

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di

ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Aggiunzione comma 2

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili delle strutture apicali in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Aggiunzione comma 3

3. Il sindaco, capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Aggiunzione comma 4

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Aggiunzione comma 5

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione Puglia e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Aggiunzione comma 6

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di funzioni di Ufficiale di Governo, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Aggiunzione comma 7

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Aggiunzione comma 8

8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Aggiunzione comma 9

9. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Aggiunzione comma 10

10. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Modificazione al titolo art.18

Art. 18

Attribuzioni di amministrazione

Sostituzione prec.art.18 con il seguente

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a)- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b)- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c)- convoca i comizi per i referendum previsti dalla legge e dallo statuto;

d)- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e)- nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f)- conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g)- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Aggiunzione art.18 bis

Art. 18 bis

Attribuzioni di Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo:

a) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Se le ordinanze sono rivolte a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi;

b) sovrintende:

- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco esercita anche le competenze trasferite dall'art.12 della legge 3 agosto 1999, n.265 in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art.36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 novembre 1970, n.996, approvato con DPR 6 febbraio 1981, n.66.

3. Ove il Sindaco e chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui ai commi precedenti è tenuto a rimborsare al Comune

le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato per l'adempimento delle funzioni stesse.

Aggiunzione art.18 ter

Art.18 ter

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti o in cui l'Ente vi partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative idonee ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti o in cui l'Ente vi partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Aggiunzione art.18 quater

Art.18 quater

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione, nei termini e

con le modalità stabilite dal Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio stesso e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione, con le modalità stabilite nel Regolamento sul funzionamento della Giunta stessa e la presiede:

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

All'art.19

Sostituzione prec.comma 1

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il Vice Sindaco che è un Assessore a cui viene conferita la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Sostituzione prec.comma 7

7. I provvedimenti del Sindaco di conferimento delle deleghe al Vice Sindaco e agli Assessori vanno comunicati al Consiglio e agli Organi previsti dalla legge, nonchè pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.

Abrogazione prec.comma 8

Sostituzione prec.art.20 con il seguente

Art.20

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Sostituzione prec.art.21 con il seguente

Art.21

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci e irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

All'art.22: Eliminazione al 1° comma lett.c) di: "consultivo e propositivo;"

All'art.24

Sostituzione prec.comma 2

2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Sostituzione prec.comma 3

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Sostituzione prec.comma 4

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, alle norme vigenti e dal presente statuto.

Aggiunzione comma 5

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Aggiunzione comma 6

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Aggiunzione comma 7

7. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite

del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

Aggiunzione comma 8

8. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

Aggiunzione art.24 bis

Art.24 bis

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato anche in un'azione integrata con i servizi comunali per un coinvolgimento della popolazione in attività dirette a migliorare e qualificare la qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontario potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi del Comune e collaborare nelle attività, nei progetti, strategie, studi e sperimentazioni comunali.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività di volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Aggiunzione art.24 ter

Art.24 ter

Interventi in favore dell'associazionismo e volontariato

1. Il Comune può erogare alle associazioni e alle organizzazioni

- di volontariato, con esclusione dei partiti politici, contributi economici.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
 3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni ed organizzazioni pari opportunità.
 4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
 5. Il patrimonio immobiliare del Comune non utilizzato o parzialmente utilizzato può essere affidato alle Associazioni solidaristiche e prive di qualsiasi finalità lucrativa, per soddisfare le minimali esigenze dell'azione solidaristica e per consentire eventualmente anche interventi di risanamento e recupero dello stesso patrimonio ad opera delle Organizzazioni di Volontariato.
 6. Le associazioni e le organizzazioni di cui ai commi precedenti che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.
 7. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio degli istituti della presente Sezione.

Sostituzione prec.art.25 con il seguente

Art.25

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore ad un decimo della popolazione risultante dall'ultimo censimento può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a)- statuto comunale;

b)- regolamento del Consiglio Comunale;

c)- piano regolatore generale e strumenti urbanistici

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Partecipano al voto, oltre che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

a) i cittadini non residenti, ma che nel comune esercitano la propria attività di lavoro e di studio;

b) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Palagianello.

7. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti ad essa.

Istituzione IV Sezione

SEZIONE IV

SUI DIRITTI DEI CITTADINI - PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONE -
ACCESSO

Sostituzione prec.art.26 con il seguente

Art.26

Diritti del cittadino

1. Il Comune garantisce ai cittadini, per quanto di sua competenza e per l'azione nei confronti dei soggetti istituzionalmente competenti, di promuovere interventi tendenti a:

a) assicurare un ambiente protetto dalle fonti di inquinamento;

b) equità, razionalità e chiarezza degli obblighi tributari;

c) efficienza dei servizi pubblici proporzionata al contributo partecipativo degli utenti;

d) trasparenza e semplificazione delle pratiche burocratiche;

e) abolizione delle clausole inique e vessatorie nei contratti del Comune ed iniziative in tal senso nei confronti delle imprese fornitrici di servizi al cittadino;

f) informazione corretta al cittadino;

g)- rispetto della vita privata del cittadino di fronte a qualsiasi altro uso non consentito dalla legge di dati personali.

Sostituzione prec.art.27 con il seguente

Art.27

Consultazioni - Petizioni -Proposte

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Un numero non inferiore ad un quinto della popolazione residente all'ultimo censimento, può presentare una petizione agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta

giorni la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari.

4. L'organo competente deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della petizione trasmessa dal Sindaco e il contenuto della decisione, unitamente al testo della petizione stessa, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi in modo tale da permettere la conoscenza ai cittadini e con deposito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

5. Un numero non inferiore ad un quinto della popolazione residente all'ultimo censimento, può avanzare proposte al Sindaco, sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte, previa acquisizione dei pareri dei responsabili di servizio, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente.

6. Per le forme di pubblicità della proposta si richiamano le modalità di cui al precedente comma 4.

7. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

All'art.28

Sostituzione prec.3° comma

3. La pubblicizzazione degli atti pubblici di cui al precedente comma 2, di norma, avviene mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio della Sede Municipale e su indicazione del Sindaco negli appositi spazi pubblicitari situati nelle vie e piazze cittadine.

Aggiunzione 4° comma

4. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale del Messo comunale e, su attestazione di questi, certifica pubblicazione.

Aggiunzione 5° comma

5. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

Aggiunzione 6° comma

6. Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Aggiunzione 7° comma

7. Per gli atti più importanti, su indicazione del Sindaco, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Aggiunzione 8° comma

8. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Aggiunzione 9° comma

9. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Aggiunzione 10° comma

10. La consultazione degli atti di cui al comma 8 deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal relativo Regolamento comunale.

Aggiunzione 11° comma

11. In caso di diniego da parte dell'impiegato o responsabile apicale della struttura competente, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco.

Aggiunzione 12° comma

12. Nei dinieghi devono essere esplicitamente indicati gli articoli di legge o del Regolamento che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

Aggiunzione 13° comma

13. Lo specifico Regolamento comunale stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso e di informazione.

All'art.29

Sostituzione prec.3° comma

3. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

Sostituzione prec.4° comma

4. Il difensore civico nella relazione di cui al precedente comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

Sostituzione prec.5° comma

5. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

All'art.30

Sostituzione al 1° comma di: due terzi con quattro quinti

Istituzione Sezione VI

SEZIONE VI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Aggiunzione art.30 bis

Art.30 bis

Modalità

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
3. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
4. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
5. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
6. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della

richiesta ricevuta.

7. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

9. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

10. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al precedente comma 8, è consentito sostituirla con l'affissione negli spazi pubblicitari ovvero ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

11. Nei casi contemplati nei precedenti commi 3 e 8 e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale. In tal caso è necessario che dell'accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Istituzione Capo IV

All'art.31 Sostituzione prec.1° comma

1. L'attività amministrativa del Comune è basata sulla netta separazione tra le funzioni degli Organi istituzionali e quelle dei responsabili delle strutture apicali ed è ispirata ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

Sostituzione prec.2° comma

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili delle strutture apicali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

Sostituzione prec.3° comma

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Abrogazione 4° e 5° comma

Abrogazione prec.art.32 con il seguente

Art.32

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, con le modalità di cui al successivo art.33 ter;
- g)a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali.

Abrogazione prec.art.33 con il seguente

Art.33

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
4. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
5. Sono Organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
6. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
7. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge per i quali è ammessa la chiamata diretta.
8. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle

aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

9. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

10. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Aggiunzione art.33 bis

Art.33 bis

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Gli Organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli

indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Aggiunzione art.33 ter

Art.33 ter

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art.22 della legge 8 giugno 1990, n.142, e anche in deroga a

quanto previsto dall'art.9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n.475, come sostituita dall'art.10 della legge 8 novembre 1991, n.362. Il Comune provvede alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo della società deve prevedere l'obbligo del Comune di nominare uno o più amministratori e sindaci. Una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

7. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

8. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

All'art.36

Aggiunzione 4° comma

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

Istituzione Capo V e Sezione I

CAPO V

UFFICI E PERSONALE

SEZIONE I

UFFICI

Aggiunzione art.37 bis

Art.37 bis

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Sostituzione prec.art.38 con il seguente

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al

Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al personale direttivo apicale.

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Aggiunzione art.38 bis

Art.38 bis

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta con il Regolamento sull'ordinamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al personale direttivo apicale spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli

obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative semplici o complesse delle diverse aree che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in settori funzionali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Istituzione II Sezione

SEZIONE II

PERSONALE

Aggiunzione art.38 ter

Art.38 ter

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso l'apicale direttivo degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale direttivo apicale di ciascun settore funzionale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dagli organi collegiali.

5. Il personale direttivo apicale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie, dei provvedimenti di sospensione lavori, di demolizione e di acquisizione delle opere edilizie abusive e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile ed urgente.

6. Il Regolamento sull'ordinamento individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

sostituzione precedente art.39

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri, al personale direttivo apicale e agli uffici.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

6. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai singoli Consiglieri e al Personale Direttivo Apicale.

7. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.

8. Egli presiede l'Ufficio Comunale Elettorale per le elezioni e per i referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

9. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

10. Al Segretario Comunale, oltre alle competenze attribuite nei precedenti commi e da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari sono attribuiti gli ulteriori compiti di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

All'art.40 sostituire il 1° comma con il seguente:

1. E' istituita la figura del Vice Segretario da individuare nel personale dell'Ente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

All'art.40: soppressine 2° comma con adeguamento commi seguenti che diventano 2 e 3

Aggiunzione art.40 bis

Art.40 bis

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento, previa stipula di convenzione con altri Comuni per raggiungere il numero minimo di 15 mila abitanti.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

5. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal

Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

6. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta.

7. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a)- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b)- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c)- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d)- promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale apicale e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e)- autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi del personale apicale;

f)- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o del personale apicale;

g)- riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

h)- promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei settori nei casi in cui

essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

i)- promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Aggiunzione art.40 ter

Art.40 ter

RESPONSABILI DI SETTORE

1. I Responsabili dei Settori funzionali sono le figure apicali dell'Ente a cui il Sindaco può attribuire le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.51 comma 3 ter della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Le modalità di conferimento e di esercizio delle funzioni dirigenziali sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi all'interno di ciascun Settore è determinata nel regolamento sull'ordinamento. I Capi Settori - in attuazione del principio della flessibilità delle strutture, in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale o del Direttore generale se nominato e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta - possono adeguare l'organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione alle esigenze manifestate, assegnando il personale all'esercizio di mansioni equivalenti ed anche superiori nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva.

4. I Capi Settori, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente, attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta ovvero dal Direttore generale, con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

SEZIONE III

COLLABORAZIONE ED INCARICHI

All'art.41 Aggiunzione 2° comma

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Aggiunzione art.41 bis

Art.41 bis

Incarichi di alta specializzazione

1. La Giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale ad alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Aggiunzione art.41 ter

Art.41 ter

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di un Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituito da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs. n.504 del 1992.

Aggiunzione art.41 quater

Art.41 quater

Nucleo Interno di Valutazione

1. E' istituito il Nucleo Interno di Valutazione per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione dei titoli delle funzioni dirigenziali e per il controllo strategico.

2. Le modalità per la nomina e funzionamento del NIV sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Istituzione Capo VI e Sezione Unica

CAPO VI

RESPONSABILITA'

SEZIONE UNICA

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE E TERZI

Sostituzione prec.art.42 con il seguente

Art.42

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore generale e i Capi Settori che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Capo Settore la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Aggiunzione art.42 bis

Art.42 bis

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore generale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del

segretario, del direttore generale o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore, il segretario o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Aggiunzione art.42 ter

Art.42 ter

Responsabilità degli atti e delle procedure attuative

1. Oltre alle responsabilità di cui agli articoli precedenti, il Segretario Comunale, il Direttore generale, i Capi Settori e gli altri dipendenti comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle proposte di deliberazioni, delle determinazioni e degli atti di liquidazione sottoposti al Consiglio Comunale, alla Giunta e ai Capi Settori competenti.

2. Il Segretario Comunale, il Direttore generale e i Capi Settori, sono responsabili, ognuno per la parte di propria competenza, dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché del buon andamento e dell'imparzialità nell'attività cui sono preposti. Rispondono - oltre che sotto il profilo civile, penale e amministrativo-contabile - anche disciplinarmente per

l'inosservanza degli indirizzi generali e dei programmi formulati dagli organi competenti.

3. I risultati negativi eventualmente rilevati sull'organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi di cui al precedente comma 2, costituiscono elementi negativi valutabili sia ai fini dell'incarico di direzione di un Settore funzionale sia per l'avvio di formale contestazione degli addebiti e dei conseguenziali provvedimenti.

Abrogazione dei precedenti artt.45 e 46

All'art.48

Aggiunzione comma 4

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Aggiunzione Sezione II

SEZIONE II

AMMINISTRAZIONE BENI ED ATTIVITA' CONTRATTUALE

Aggiunzione art.48 bis

Art.48 bis

Amministrazione dei beni comunali

1. Dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali, da aggiornarsi annualmente, è responsabile il Sindaco, unitamente al Segretario Comunale e al Capo Settore Finanziario. Gli stessi ne rispondono dell'esattezza dell'inventario, delle successive

aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

All'art.49

Sostituzione 1° comma prec.

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

Sostituzione 2° comma prec.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Capo Settore competente.

Aggiunzione 4° comma

4. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Capo Settore competente.

Aggiunzione 5 comma

5. Il Segretario comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

SEZIONE III

BILANCIO - PROGRAMMAZIONE - GESTIONE

Aggiunzione art.49 bis

Art.49 bis

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Capo Settore Finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Aggiunzione art.49 ter

Art.49 ter

Relazione previsionale e programmatica

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

2. La relazione previsionale programmatica dovrà illustrare le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente, precisando risorse umane, strumenti e tecnologie.

3. La relazione, per la parte entrata, deve comprendere la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

4. Per la parte spesa, la relazione deve essere redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati in bilancio annuale e pluriennale e per ciascun programma deve essere specificata la finalità che s'intende conseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate.

Aggiunzione Sezione IV

SEZIONE IV

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - TESORERIA

Variazione titolo

e sostituzione prec. dell'art.50 con il seguente:

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella

sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo esercitato dal Nucleo Interno di Valutazione di cui all'art.41 quater

8. Per le responsabilità dei revisori dei conti si richiama quanto stabilito per legge.

Aggiunzione art.50 bis

Art.50 bis

Le funzioni dei revisori

1. Il collegio dei revisori svolge attività consultiva, propositiva e di vigilanza. Su di esso incombono il duplice compito di natura amministrativa e di consulenza gestionale.

2. Il controllo di natura amministrativa consiste nella vigilanza sulla regolarità contabile-finanziaria della gestione dell'Ente e nell'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si sostanzia in apposita relazione,

che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I compiti di consulenza gestionale consistono nei rilievi di cui al precedente comma 3, che l'organo di revisione è tenuto ad evidenziare al Consiglio Comunale nella relazione e nella collaborazione con il Consiglio nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo.

5. All'organo di revisione sono affidati, per legge, compiti riconducibili alle seguenti quattro funzioni:

- vigilanza amministrativa
- revisione contabile
- revisione gestionale
- consulenza al Consiglio Comunale.

6. All'organo di revisione, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al Nucleo Interno di Valutazione.

Aggiunzione art.50 ter

Art.50 ter

Funzione di vigilanza amministrativa dei revisori

1. La funzione di vigilanza amministrativa dell'organo di revisione è riconosciuta dalla legge che attribuisce ai revisori:

- l'esercizio di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

- il compito di riferire immediatamente al Consiglio Comunale qualora riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;
- la funzione di collaborazione con il Consiglio nella sua azione di controllo.

2. La vigilanza amministrativa dell'organo di revisione consiste nell'accertamento della regolarità della gestione in relazione alla correttezza dei singoli atti amministrativi, alla loro fedele annotazione nelle scritture contabili, nonché all'esattezza degli adempimenti sotto il profilo fiscale.

Aggiunzione art.50 quater

Art.50 quater

Revisione contabile

1. La funzione di revisione contabile consiste nell'obbligo imposto al collegio dei revisori di redigere la relazione di cui al precedente articolo 50 bis, che rappresenta l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché nell'analisi dei dati in essa contenuti al fine di esprimere un giudizio in ordine alla capacità dello stesso rendiconto di rappresentare la passata gestione.

2. L'esame dei dati contenuti nel rendiconto prevede la valutazione delle entrate, delle uscite e dei residui, avvalendosi di opportuni indicatori.

3. La revisione contabile comporta l'obbligo di referto dell'organo a cui si aggiunge contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali.

Aggiunzione art.50 quinquies

Art.50 quinquies

Funzione di revisione gestionale

1. Per effetto di quanto disciplinato nel precedente art.50 bis, all'organo di revisione compete anche il controllo economico, ovvero un'attività ulteriore che entra nel merito della gestione ed offre un contributo propositivo.

Aggiunzione art.50 sexies

Art.50 sexies

Funzione di consulenza

1. La funzione di consulenza al Consiglio Comunale si esplica anche con riferimento agli aspetti amministrativi e legali della gestione oltre che al profilo dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia.

Aggiunzione art.50 septies

Art.50 septies

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente nei termini previsti la specifica convenzione;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Istituzione Capo VIII e Sezione I

CAPO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E DISPOSIZIONI DIVERSE»

SEZIONE I

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Istituzione Sezione II

SEZIONE II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Aggiunzione art.53 bis

Art.53 bis

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Istituzione Capo IX

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

All'art.56 Sostituzione 1° comma prec. con il seguente

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato per trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Sostituzione 2° comma prec. con il seguente

2. Il Sindaco invia lo Statuto e le modificazioni ed integrazioni allo stesso, con certificazione della avvenuta pubblicazione di cui al comma 1 al Ministero degli Interni per essere l'inserzione nella raccolta ufficiale degli Statuti. Le modificazioni ed integrazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Sostituzione 3° comma prec. con il seguente

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Palagianello, 11 febbraio 2000

Il Sindaco

(On.le Paolo Rubino)